

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II

Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico di Radioterapia per l'U.O.S.D. di Radioterapia e Radiochirurgia stereotassica.

SI RENDE NOTO

che il primo martedì successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nella Palazzina degli Uffici Amministrativi dell'Istituto, in Viale Orazio Flacco, 65 - Bari, alle ore 9.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall'art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti effettivo e supplente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico di Radioterapia per l'U.O.S.D. di Radioterapia e Radiochirurgia stereotassica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n.94 del 2.12.2014.

Il Direttore Generale
Prof. Antonio Quaranta

PUGLIASVILUPPO

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) - Titolo VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente" - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento

Art. 1
"Premesse"

1) La politica di coesione concorre in maniera significativa al raggiungimento di obiettivi Europa 2020 per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio dando priorità ad interventi che massimizzino gli importi in termini di riduzione dei consumi.

2) La strategia energetica Nazionale (SEN) alla luce del divario di competitività del sistema produttivo italiano rispetto ai diretti concorrenti, fissa obiettivi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo delle energie rinnovabili più ambiziosi di quelli fissati a livello europeo al 2020.

3) L'accordo di partenariato 2014 - 2020 - Italia (adottato dalla Commissione UE in data 29 ottobre 2014) nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 ("Energia sostenibile e qualità della vita"), assegna un ruolo significativo alle misure volte alla "riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili".

4) Il presente Avviso, alla luce delle strategie innanzi citate, intende agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per l'efficientamento energetico.

5) Le agevolazioni previste sono erogate nella forma di:

a) Sovvenzioni dirette;

b) Mutui, a valere su uno strumento finanziario denominato Fondo Mutui PMI "Tutela dell'ambiente" (prestito con condivisione del rischio).

6) I contributi sub a) trovano la loro base giuridica nel Titolo VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente" del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. ("Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE"), di seguito Regolamento.

7) Le agevolazioni sub b) sono concesse nei limiti di cui all'art. 12 comma 2 del Regolamento regionale n. 15 del 04 agosto 2014 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI".

8) La selezione degli interventi da agevolare è effettuata con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 6 del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.

9) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Competitività.

10) Per le finalità di gestione degli aiuti nella forma delle sovvenzioni, la Regione ha delegato le funzioni di Organismo Intermedio (ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento 1083/2006) alla società in house Puglia Sviluppo.

11) Per le finalità di gestione degli aiuti nella forma dei mutui la Regione ha costituito presso Puglia Sviluppo uno strumento finanziario, denominato Fondo Mutui PMI "Tutela dell'ambiente".

12) La delega delle funzioni di organismo intermedio e la costituzione dello strumento finanziario sono state deliberate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2728 del 18 dicembre 2014, così come modificata dalla D.G.R. n. 915 del 06 maggio 2015, ove è contenuta la disciplina dei rapporti tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. nell'allegato denominato "Accordo di Finanziamento e Delega di funzioni di Organismo Intermedio" redatto in conformità dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e coerente con il Regolamento (UE) 1303/2013 - art. 37 e Allegato IV.

13) Al presente Avviso sono applicabili le definizioni di cui all'allegato n. 1.

Art. 2

"Risorse disponibili"

1) Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a Euro 60 milioni.

2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 - 2020 - Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - obiettivo specifico 4b (Ridurre i consumi energetici e emissioni nelle imprese e integrare le fonti rinnovabili), adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014.

Art. 3

"Beneficiari"

1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa nell'ambito di uno dei codici Ateco ammissibili della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" elencati nell'allegato 2, che è parte integrante del presente Avviso.

2) I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese.

3) Nel caso di società, la durata residua alla data di presentazione della domanda, deve essere almeno pari al periodo previsto dalla normativa per il vincolo di destinazione dei beni agevolati. In caso contrario, occorrerà acquisire, entro la data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, un verbale dell'Assemblea dei soci che proroghi detto termine fino a data successiva a quello del vincolo.

4) Ai sensi di quanto stabilito dagli artt.li 1 e 13 del Regolamento (CE) 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:

- pesca e acquacoltura;
- costruzione navale;
- industria carboniera;
- siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
- fibre sintetiche;
- produzione primaria di prodotti agricoli;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

5) Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

Art. 4

"Investimenti ammissibili"

1) L'art. 81 del Regolamento individua le tipologie di investimento ammissibili e di seguito si riporta:

1. Sono ammissibili gli interventi per misure di efficienza energetica.

2. Gli interventi per la realizzazione di misure di efficienza energetica non devono comunque qualificarsi come miglioramenti che le imprese sono

tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

3. Gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento devono riguardare:

a. nuove unità che permettono di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/10/2012 sull'efficienza energetica;

b. il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione che consente di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

4. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili devono essere di potenza non superiore a 1 Megawatt.

5. Gli impianti di cui al comma precedente, alimentati da biocarburanti, non devono utilizzare biocarburanti ottenuti da colture alimentari.

6. Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi solamente a nuovi impianti.

7. L'energia prodotta dalle fonti rinnovabili deve essere utilizzata in loco ovvero, se l'energia è immessa nella rete, i produttori o, se del caso, l'aggregatore sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri.

8. Non sono ammissibili gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento destinati alla gestione dei rifiuti di altre imprese.

2) I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a Euro 80.000,00 per unità locale e conseguire un risparmio di energia[1] primaria pari ad almeno il 15% dell'unità locale oggetto di investimento.

[1] La definizione è riportata nell'allegato n. 1

3) Sono ammissibili interventi di:

a) efficienza energetica;

b) cogenerazione ad alto rendimento;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 60% dell'energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e, comunque, fino al

limite massimo di 500 kW. Al limite del 60% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già presenti nel sito.

4) I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di intervento di cui alla lettera a) del precedente comma con un minimo del 2% di risparmio di energia primaria.

5) La potenzialità degli impianti previsti di cui alla lettera c) del comma 3, non deve superare i valori previsti dall'art. 6 "Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata" della L.R. 25/2012.

6) Le tipologie di interventi di cui ai punti a), b), c) del comma 3 sono dettagliate nell'allegato 3.

7) Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nello Spazio Economico Europeo. All'atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di cessare la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nello Spazio Economico Europeo, entro due anni dal completamento dell'investimento oggetto della domanda di agevolazione.

8) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

9) Tutti i progetti di investimento devono essere conformi alla normativa in materia urbanistica, edilizia e ambientale vigente alla data di presentazione della domanda.

10) I progetti di investimento devono prevedere un sistema di monitoraggio e backup in conformità a quanto previsto nell'allegato n. 4 paragrafo n. 6.

Art. 5

"Contenuto tecnico del progetto di investimento"

L'ammissibilità del programma di investimento è subordinata alla presentazione (documenti obbligatori) di:

- una *Diagnosi energetica*[2] *ex ante* (allegato n. 5) riferita esclusivamente all'impianto o al sito

[2] Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o un gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati (UNI CEI 11339 - DLgs n.115/08)

oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo, esterno all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente che:

- evidenzi lo stato pre-intervento dei consumi energetici in condizioni nominali di funzionamento dell'impianto o del sito oggetto di intervento e che, sulla base dei consumi registrati, spieghi l'origine dell'eventuali differenze (per eccesso o per difetto) rispetto alle condizioni di esercizio reale;
- riporti un elenco dettagliato dei dispositivi dei quali si indica e si valuta il consumo;
- riporti le indicazioni per i miglioramenti di tipo energetico necessari e possibili per l'incremento dell'efficienza di produzione energetica (Linea 2 - "Cogenerazione ad alto rendimento") o la riduzione dei consumi di energia primaria (Linea 1 - "Efficienza energetica").
- un *progetto tecnico* (avente carattere preliminare) *in materia di energia* redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo, interno o esterno all'organizzazione del proponente che (allegato n. 5):
 - descriva il piano di interventi in accordo con la *Diagnosi energetica ex-ante*;
 - riporti e quantifichi puntualmente tutti i dati energetici necessari a inquadrare lo stato di partenza;
 - indichi le specifiche dei dispositivi, degli impianti, delle attrezzature e delle opere a carico da modificare e/o integrare e/o realizzare;
 - indichi le previsioni di consumo energetico degli impianti oggetto dell'intervento, al fine di giustificare il dimensionamento per cui si richiede il contributo;
- una *Scheda tecnica* riassuntiva dei parametri energetici del progetto tecnico proposto (allegato n. 6).

Art. 6

"Spese ammissibili"

1) Le spese ammissibili, dettagliate nell'allegato 4, riguardano:

a) l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle spese in opere murarie e assimilate strettamente connesse ed indispensabili per consentire l'installazione degli impianti e dei macchinari (a titolo esem-

plificativo: basamenti macchinari, quadri e cavi elettrici degli impianti, etc.);

b) le spese di progettazione ingegneristica (per la redazione del progetto tecnico) e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell'investimento ammissibile;

c) le spese per la redazione della *diagnosi energetica ex ante* e della *relazione finale dei risultati conseguiti* nei limiti dell'1,5% degli investimenti ammissibili e nel limite complessivo massimo di € 10.000,00.

2) Le spese di cui alle lettere a) e b) sono agevolate con contributi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 1, mentre le spese di cui alla lettera c) con contributi di cui al comma 7 del medesimo articolo 1.

3) Si precisa che non sono ammissibili gli interventi sugli involucri edilizi (a titolo esemplificativo: sostituzione degli infissi, interventi strutturali, rifacimento/coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali, opere di impermeabilizzazione del capannone, etc.).

4) Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:

a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

b. le spese relative all'acquisto di scorte;

c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;

d. i titoli di spesa regolati in contanti;

e. le spese di pura sostituzione;

f. le spese di funzionamento in generale;

g. le spese in leasing;

h. tutte le spese non capitalizzate;

i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;

j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.

5) L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

6) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

7) Non sono ammissibili beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell'attività di impresa.

8) Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni facilmente deperibili.

9) Non sono ammissibili le forniture attraverso un contratto "chiavi in mano".

10) L'impresa beneficiaria deve dimostrare di avere la piena disponibilità dell'immobile dove svolge l'attività, nonché deve avere la piena disponibilità di tutti i beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa stessa.

Art. 7

"Forma e intensità delle agevolazioni"

1. Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, sull'importo massimo di € 4.000.000 per le medie imprese e di € 2.000.000 per le piccole e micro imprese.

2. La copertura finanziaria del piano di investimento finanziato dalla misura è prevista nelle seguenti percentuali:

- 35% mutuo a carico del Fondo Mutui al tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008);
- 30% Sovvenzione diretta;
- 35% mutuo a carico della banca finanziatrice.

L'impresa richiede un finanziamento bancario che deve coprire il 70% dell'investimento. Il periodo di durata del finanziamento bancario non potrà essere superiore a 6 anni di ammortamento più un anno di preammortamento.

3. Con riferimento alla sovvenzione diretta, l'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti e non potrà essere superiore al 30% dell'investimento ammissibile e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e di 600.000 euro per le piccole e micro imprese.

4. Puglia Sviluppo S.p.A. procederà al conferimento di una dotazione finanziaria (prestito con condivisione del rischio), in favore di ciascun Soggetto Finanziatore, per una quota pari al 50% del finanziamento concesso a copertura dell'investimento. Il Soggetto Finanziatore procederà a rilasciare una delibera condizionata per un importo pari al 70% dell'investimento. Successivamente, a seguito di rilascio della delibera bancaria e di trasmissione telematica della domanda effettuata dal Soggetto Finanziatore, Puglia Sviluppo S.p.A., a seguito di specifica istruttoria, procederà ad erogare allo stesso Finanziatore la dotazione finanziaria.

5. Attraverso la dotazione finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al 50% dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato.

6. La delibera di concessione del finanziamento di cui al precedente comma 4 indica che:

a) Il 50% dell'importo concesso a titolo di finanziamento sarà a carico del "Fondo Mutui PMI Tutela dell'ambiente", che il medesimo Soggetto Finanziatore è autorizzato a gestire in regime di "Fondi di terzi in amministrazione" in virtù di convenzione sottoscritta con Puglia Sviluppo e redatta ai sensi del Piano delle Attività del Fondo Mutui PMI Tutela dell'Ambiente, approvato con D.G.R. n. 2728 del 18 dicembre 2014;

b) Il finanziamento bancario è condizionato e potrà perfezionarsi solo dopo la delibera di concessione degli aiuti in forma di mutuo che Puglia Sviluppo adotta in conformità al successivo art. 12, comma 7.

7. L'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto concesso sotto forma di mutuo sarà calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione del finanziamento, ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale n. 15/2014.

8. L'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzione diretta, è pari al valore percentuale della sovvenzione stessa.

9. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti ad eccezione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e degli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.

Art. 8**“Premialità al rating di legalità”**

1. Le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta.

2. Puglia Sviluppo eroga il contributo di cui al comma 1 nella misura del 2% dell'importo del finanziamento erogato dall'Intermediario Finanziario all'impresa beneficiaria, comunque, nei limiti degli interessi che l'impresa beneficiaria avrà pagato al medesimo Intermediario Finanziario e sarà erogato in unica soluzione, direttamente all'impresa beneficiaria, nel momento in cui verrà erogata la sovvenzione diretta.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, Puglia Sviluppo è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie destinate alle sovvenzioni dirette.

Art. 9**“Modalità di presentazione delle domande”**

1) Si riporta di seguito l'Art. 87 del Regolamento “Modalità di ammissione all'agevolazione”:

1. le domande di agevolazione devono essere redatte secondo le modalità di cui all'articolo 7 del Regolamento.

2. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso certificazione rilasciata da tecnici iscritti negli albi degli ingegneri da almeno cinque anni, esterni alle imprese con esclusione di quelli che hanno partecipato alla progettazione e direzione dei lavori.

2) La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, direttamente o per il tramite di un Confidi. Al ricevimento della domanda il Soggetto Finanziatore o il Confidi provvedono ad aprire una posizione telematica sulla procedura e generano, quindi, il codice pratica.

3) Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Diagnosi energetica ex ante;
- Progetto tecnico;
- Business plan numerico (allegato n. 8);
- Business plan descrittivo (allegato n. 9);

- Certificato camerale con vigenza o Dsan del legale rappresentante sostitutiva del certificato camerale;
- Atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
- Preventivi;
- Visura camerale ordinaria riportante il codice Ateco oggetto di richiesta di agevolazioni;
- Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti).

4) Ottenuto il codice pratica, il Soggetto proponente accede alla procedura telematica e compila telematicamente la scheda tecnica (allegato n. 6) che deve obbligatoriamente recepire i contenuti della diagnosi energetica e del progetto tecnico. A tal fine, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando. Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie. Se i dati inseriti nella scheda tecnica sono coerenti con gli obiettivi del presente Avviso, il sistema telematico rilascia un nulla osta (allegato n. 10) che viene notificato al Soggetto Finanziatore (ed all'eventuale Confidi), all'impresa ed a Puglia Sviluppo S.p.A. A seguito di nulla osta il sistema consente al Soggetto Finanziatore di completare la procedura telematica, previa deliberazione condizionata del finanziamento e di procedere alla trasmissione telematica della domanda.

5) I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:

- di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)” rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97”;
- di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004”.

6) Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati (la cui procedura di accreditamento è disponibile sul sito www.sistema.puglia.it) si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti sull'intero territorio regionale il materiale informativo e pubblicitario (es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla Regione Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.

7) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, in fase di inserimento della pratica nella procedura telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere all'upload della domanda di agevolazione con in allegato il documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (Allegato n. 11) al presente Avviso.

8) La data di notifica del nulla-osta (precedente comma 4), da parte della procedura telematica, comunicata al Soggetto Finanziatore (ed all'eventuale Confidi), all'impresa ed a Puglia Sviluppo S.p.A. determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti.

9) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di trasmissione, sul portale internet: www.sistema.puglia.it.

10) Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria, sia in fase di verifica preliminare e sia in fase di verifica finale della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, Puglia Sviluppo S.p.A. assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 10

“Motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento”

1) Sono considerati motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

a. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

b. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

c. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta da Puglia Sviluppo.

Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

Art. 11

“Criteri di selezione”

1) Le domande di agevolazione saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
- criteri di ammissibilità sostanziale:
 - cantierabilità in termini di compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
- criteri di valutazione:
 - verifica della coerenza del piano degli investimenti e dell'attendibilità del Soggetto proponente;
 - verifica della sostenibilità finanziaria dell'investimento;
 - verifica della qualità tecnica del progetto di investimenti proposto che deve conseguire un risparmio almeno pari a quello indicato all'art. 4 comma 2.

Art. 12

“Procedure per la verifica e la valutazione delle domande”

1) Come disciplinato dal precedente articolo 9, comma 4, l'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione condizionata del finanziamento. La concessione condizionata del finanziamento bancario sarà considerata ai fini della valutazione sulla sostenibilità finanziaria dell'investi-

mento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.

2) Il Soggetto Finanziatore deve adottare la delibera condizionata del finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro **4 mesi** (5 mesi nel caso di intervento del Confidi) dalla data di rilascio del nulla osta da parte della procedura telematica (vedi art 9 comma 4). Trascorso tale termine la domanda di aiuto dell'impresa decade e viene eliminata dalla procedura telematica.

3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda mediante upload su www.sistema.puglia.it.

4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda trasmessa telematicamente dal Soggetto Finanziatore, comprensiva della diagnosi energetica ex ante, del progetto tecnico e della scheda tecnica procede nel rispetto dell'ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto di investimenti nell'ambito delle rispettive macrocategorie, nonché dei requisiti tecnici del progetto presentato.

5) Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, si comunicherà al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito negativo e le relative motivazioni.

6) Puglia Sviluppo S.p.A. per la valutazione tecnica del progetto di investimenti si avvale di uno specifico supporto specialistico, costituito da ingegneri iscritti agli albi professionali da almeno n. 5 anni, esperti in materia di risparmio e produzione di energia elettrica e termica. Tali professionisti saranno selezionati da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso una procedura di evidenza pubblica.

7) Puglia Sviluppo, sulla base delle valutazioni istruttorie sulla coerenza tecnica ed economica del progetto, nonché sull'ammissibilità delle voci di spesa, delibera la concessione degli aiuti nella forma di mutuo e la concessione provvisoria degli aiuti nella forma di sovvenzione diretta, provvedendo a trasferire alla banca la quota di mutuo a carico del Fondo (Prestito con condivisione del rischio) e comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito della verifica preliminare di cui al precedente comma 4.

8) L'erogazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

9) Se l'importo dell'aiuto supera l'importo di € 150.000,00, il trasferimento della quota di mutuo in favore della banca ai sensi del comma 7 che precede, potrà essere effettuato solo dopo le verifiche di cui al D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

10) L'impresa deve completare gli investimenti entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata da Puglia Sviluppo a corredo della delibera di concessione degli aiuti di cui al precedente comma 7.

Art. 13

"Erogazione delle agevolazioni nella forma del mutuo"

1) Sulla base delle delibere di concessione di cui all'art. 12 comma 7, la banca eroga il mutuo, ivi compresa la quota a carico del Fondo, e gestisce i rimborsi delle rate in ammortamento, ivi comprese le quote di rate a carico del Fondo.

2) Le rate in ammortamento a valere sul Fondo Mutui saranno restituite a Puglia Sviluppo su base semestrale (vedi successivo art. 14).

3) Per le finalità di gestione dei mutui a carico del Fondo Mutui, Puglia Sviluppo è autorizzata a conferire mandato alla banca finanziatrice.

Art. 14

"Restituzione della dotazione finanziaria"

1) La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.

2) In caso di estinzione anticipata del mutuo erogato dalla banca, la dotazione finanziaria sarà restituita in una unica soluzione.

3) In caso di Default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero.

4) Nel caso di Default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write-off imputabili alla quota di dotazione finanziaria.

5) Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali) sono a totale carico del Soggetto Finanziatore.

6) Il Soggetto Finanziatore potrà decidere, nella piena autonomia e secondo le procedure da esso adottate, di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default.

7) Nei casi previsti al comma che precede, il Soggetto Finanziatore sarà tenuto a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo.

Art. 15

“Erogazione delle agevolazioni

nella forma del contributo in conto impianti”

1) L'impresa beneficiaria della concessione dei contributi, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione del contributo in conto impianti con tutta la documentazione a corredo. A tal fine, l'impresa opera sulla procedura telematica a seguito di accreditamento effettuato come indicato nel comma 4 dell'art. 9 e potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

2) A corredo della richiesta di erogazione, è necessario caricare mediante upload su www.sistema.puglia.it la documentazione presente in originale presso la sede legale, riportata nell'allegato n. 7, che verrà trasmessa con firma digitale.

3) Puglia Sviluppo, potrà procedere con la verifica istruttoria della richiesta di erogazione, solo dopo aver ricevuto dall'impresa la relazione finale, redatta da tecnico esperto nel settore energetico così come definito nell'allegato n. 1, sui risultati conseguiti (inserita con firma digitale sulla procedura telematica), i cui contenuti sono descritti nell'allegato n. 5.

4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, procede all'istruttoria tecnica, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa.

5) Al fine di contribuire alla massima informazione, l'impresa dovrà far realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare ove possibile sui beni oggetto di investimento.

6) Tutti i pagamenti (con assegni, RID, bonifici, cambiali) dei titoli di spesa devono transitare su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.

7) Sulla base delle documentazioni indicate nei commi da 1) a 5), Puglia Sviluppo procede ad effettuare le verifiche istruttorie di cui al precedente comma 3.

8) Puglia Sviluppo S.p.A. procede, inoltre, ad effettuare una verifica sul conseguimento degli obiettivi individuati dall'impresa nella relazione finale e sui risultati conseguiti a seguito dell'intervento realizzato.

9) In esito alle procedure di cui ai commi 6 e 7, Puglia Sviluppo adotta la delibera di concessione definitiva del contributo in c/impianti.

10) Puglia Sviluppo, provvede alla erogazione (in unica soluzione in favore dell'impresa) del contributo in conto impianti (sovvenzione diretta) pari al 30% dell'investimento ammissibile ed eventualmente del contributo di cui all'art. 8 (rating di legalità).

11) Successivamente, con riferimento ai progetti per i quali Puglia Sviluppo ha concluso, con esito positivo, l'esame istruttorio delle richieste di erogazione delle agevolazioni si procederà ad una verifica, su base campionaria, da effettuare in loco presso l'impresa beneficiaria.

12) L'erogazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

13) Se l'importo dell'aiuto supera l'importo di € 150.000,00, l'erogazione dello stesso, potrà essere effettuata solo dopo le verifiche di cui al D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Art. 16

“Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore”

1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore (vedi art. 9, comma 4) e, quindi, prima dell'invio telematico della domanda, l'impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data del nulla osta di cui all'art. 9 comma 4. Tale circostanza - cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione - sarà debitamente comunicata dall'impresa proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. direttamente sulla procedura telematica con apposita comunicazione prodotta sul sito www.sistema.puglia.it e seguita da apposita richiesta di valutazione della domanda da

parte dell'ultimo Soggetto Finanziatore. Il termine di decadenza della domanda, di cui all'art. 12 comma 2, riparte dalla data di perfezionamento del cambio Soggetto Finanziatore (da questa data entro 4 mesi il nuovo Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento e trasmettere telematicamente la domanda).

Art. 17

"Variazioni al programma approvato"

1) Come indicato nell'art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.

2) Non sono considerate modifiche e variazioni:

- cambio del fornitore rispetto a quello indicato in fase istruttoria;
- sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento e l'organicità e la funzionalità del progetto, previo nulla osta rilasciato da Puglia Sviluppo S.p.A.

3) Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 18

"Revoca dei contributi"

1) Puglia Sviluppo S.p.A. si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità dell'investimento ammesso ai contributi.

2) Come previsto dall'art. 9 del Regolamento si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:

a) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima

di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;

d) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;

e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

3) Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:

a) l'investimento non sia completato entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata da Puglia Sviluppo;

b) l'impresa non fornisca entro un tempo congruo tutta la documentazione richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie.

4) In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di investimenti previsti, sarà possibile accordare un'eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.

Art. 19

"Recupero del contributo"

1) Nel caso in cui l'impresa sia sottoposta ad una procedura di revoca dei contributi, di cui al precedente art. 18, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate nella forma del mutuo e delle sovvenzioni dirette, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2) Gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti saranno utilizzati da Puglia Sviluppo per progetti in favore di PMI, da attuarsi mediante misure di finanziamento del rischio.

Art. 20

"Subentro nella titolarità delle agevolazioni"

1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di pro-

cedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.

3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo VI, del soggetto cedente.

4) L'impresa, successivamente al perfezionamento dell'operazione, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva, dovrà fornire:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante della nuova impresa subentrante, si impegna a far fronte a tutti gli obblighi inerenti la domanda presentata dalla impresa proponente ai sensi del Titolo II capo 3 del Regolamento regionale n. 17/2014;
- tutta la documentazione inerente l'operazione di cessione dell'azienda (atto di cessione e per la subentrante: Attestazione di vigenza sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tra l'altro indicazione della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni, copia del libro cespiti con evidenza della registrazione di tutti i beni agevolati con il Titolo II, DSAN legale rappresentante impresa subentrante attestante l'impegno ad utilizzare i beni agevolati e di non distoglierli dall'uso prima di 5 anni dalla data di completamento dell'investimento, documentazione attestante il subentro nel contratto di finanziamento stipulato per la copertura dell'investimento oggetto di agevolazioni, titolo di disponibilità dell'immobile, autorizzazioni/licenze/comunicazioni necessarie all'esercizio dell'attività per l'impresa subentrante).

Art. 21

"Affitto di azienda o di ramo di azienda"

1) Nel caso in cui un'impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del presente Avviso per un programma di investimenti che intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di

affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione.

Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di azienda.

2) Il soggetto proponente deve trasmettere a Puglia Sviluppo S.p.A. istanza motivata tesa al mantenimento della validità della domanda di aiuti e nella stessa devono essere indicare le motivazioni alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.

3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo VI, del soggetto cedente.

4) L'impresa, successivamente al perfezionamento dell'operazione, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva, dovrà fornire:

- tutta la documentazione inerente l'operazione di cessione con contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda (atto notarile di fitto di azienda, per l'affittuario/conduttore: Attestazione di vigenza sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tra l'altro indicazione della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni, atto costitutivo del nuovo soggetto, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del nuovo soggetto o del rappresentante legale della nuova società, documentazione attestante la disponibilità della sede produttiva, copia della voltura di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie

utili allo svolgimento dell'attività, copia del libro dei cespiti ammortizzabili dell'impresa).

Art. 22

"Cessione del credito"

1) È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla Puglia Sviluppo S.p.A. per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

Art. 23

"Presentazione delle domande"

1) A partire dal 29 giugno 2015 le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l'interessato chiede il finanziamento) conven-

zionato con Puglia Sviluppo S.p.A. o ad un Confidi (iscritto nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del TUB vigente alla data del 04 settembre 2010) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti per la tutela dell'ambiente, previsti dal Titolo VI del Regolamento.

Articolo 24

"Pubblicazione"

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURP, sul sito internet www.sistema.puglia.it e sul sito internet www.pugliasviluppo.eu.

Responsabile del Procedimento:

Dott. Paolo Ferraiolo

Program Manager

pferraiolo@pugliasviluppo.it

tel 0805498811

telefax 08054988120

Puglia Sviluppo SpA

Via delle Dalie snc

70026 - zona industriale- Modugno (BA)